

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Autorizzazione a portare il ricavato della vendita di taluni immobili in uso all'Esercito in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (1429)	345
Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1854)	332	PRESIDENTE	345
PRESIDENTE	332, 334, 335	USVARDI, <i>Relatore</i>	345
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	332	SOLIANO	345
MATARRESE	332, 333	NICOLETTO	345
BIMA	333	MINIO	345
MALFATTI FRANCESCO	333	Disegni di legge (<i>Rinvio</i>):	
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	334	Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630)	336
Inclusione della laurea in architettura tra i titoli di studio validi per l'accesso al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1720)	342	PRESIDENTE	336
PRESIDENTE	342, 343	Modificazione alla legge sui monopoli dei sali e dei tabacchi (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1757)	344
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	342	PRESIDENTE	344
Autorizzazione a stipulare una convenzione d'impegno per la cessione al comune di Melfi del podere demaniale sito in località « Valle Verde » dello stesso comune, in permuta alla pari con il podere « Cariati » e con parte del bosco « Frasca », di proprietà comunale (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1728)	343	ZUGNO, <i>Relatore</i>	344
PRESIDENTE	343, 344	Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e dei contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 (1891)	344
ZUGNO, <i>Relatore</i>	343	PRESIDENTE	344, 345
		BIMA, <i>Relatore</i>	344
		Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
		Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti (<i>Urgenza</i>) (1661);	

	PAG.
DE' COCCI ed altri: Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e loro congiunti ed estensione agli stessi di alcune provvidenze della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (107)	336
PRESIDENTE	336, 338, 339, 341, 342
PATRINI, <i>Relatore</i>	336
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	337, 338, 339, 341, 342
NICOLETTO	337, 339, 342
SOLIANO	341
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
ZANIBELLI ed altri: Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli (1729)	345
PRESIDENTE	345
MINIO	345
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	346

La seduta comincia alle 16,15.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1854: Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta dell'11 novembre 1964.

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'esercizio dei servizi marittimi, un tempo svolto da diciotto società di navigazione, e che era regolato da apposite convenzioni, venne riorganizzato interamente con il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, poi convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e suc-

cessive modificazioni. Ed avvenne, pertanto, che dal 1° gennaio 1937 e fino al termine previsto del 31 dicembre 1956, poi prorogato da successive leggi, le società di navigazione, opportunamente raggruppate in quattro: Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia, oggi tutte partecipi di capitale statale mediante l'I.R.I., assunsero impegni ed obblighi verso lo Stato, il quale a sua volta riconobbe di dover intervenire verso di esse con sovvenzioni ed integrazioni annue di bilancio, i cui criteri erano tutti regolati e disciplinati dalla legge.

Ora, lo Stato ha fatto fronte ai suoi debiti verso le suddette quattro società di navigazione marittima fino alla data del 31 dicembre 1952. Siamo, perciò, scoperti dal 1° gennaio 1953 in poi.

Il disegno di legge che ora stiamo esaminando si limita, dunque, a provvedere al saldo di un onere già contratto e ne reperisce i fondi necessari, calcolati in 75 miliardi e mezzo di lire per il tempo che intercorre dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1962. Da questa data (e cioè dal 30 giugno 1962), è, difatti, cessato il regime precedentemente instaurato dalla vecchia legge e ne è subentrato uno del tutto nuovo: quello previsto dalla legge n. 200.

Come si farà fronte al reperimento della somma? Ce lo dice l'articolo 2 del disegno di legge che ci sta di fronte. Lo Stato emetterà, cioè, speciali certificati di credito, per un ricavo netto di complessive lire 76 miliardi, ripartite sui bilanci dal 1964 al 1966, ammortizzabili in dieci anni e da considerarsi a tutti gli effetti, come altrettanti titoli del debito pubblico.

L'entità di questi titoli sarà superiore a quanto occorre, per far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla loro emissione e dal loro collocamento.

Il relatore a questo punto non può che auspicare una sollecita regolarizzazione dei debiti con le società di navigazione di preminente interesse nazionale, in modo da evitare allo Stato nuovi oneri, e in conclusione raccomanda alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, in quanto i mezzi così reperiti andranno a beneficio dell'I.R.I., la cui situazione è nota al Parlamento, che anche di recente, ha provveduto ad integrare il fondo di dotazione di questo istituto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Vorrei sapere dal relatore o dal Sottosegretario perché per dieci anni e più non si è provveduto, secondo quanto la legge stabiliva, anno per anno, e perché si

deve provvedere proprio in questo bilancio e non nell'anno venturo; inoltre, vorrei avere un giudizio sulle accuse che sono state rivolte alle società dalla stampa in merito a carriere che si svolgerebbero « alla canguro » ed infine gradirei avere — senza fare un'interrogazione scritta — un elenco del personale dirigente delle quattro società di preminente interesse nazionale.

Circa i motivi di queste richieste vorrei ricordare che vi sono state polemiche di stampa a proposito di allegra amministrazione della Finmare. Se vi è una situazione non buona questo accade perché per dieci anni lo Stato non ha pagato quanto doveva. Vorrei chiedere al Sottosegretario se, come membro del Governo, può smentire le accuse che si sono fatte anche con citazioni di nomi.

BIMA. Vorrei far presente all'onorevole Matarrese che non è che lo Stato sia carente nei riguardi delle società dal 1952. Se andiamo a esaminare il bilancio della Marina mercantile vediamo che vengono stanziati ogni anno somme destinate proprio alle società di navigazione di preminente interesse nazionale; oggi lo Stato è chiamato a versare 76 miliardi alle società predette perché nel passato non ha provveduto a corrispondere alle medesime l'importo totale delle somme che si era impegnato a versare e che sarebbero state utilizzate dalle società interessate per coprire il *deficit* delle loro gestioni.

MATARRESE. Il relatore ha parlato di un debito dello Stato che risale al 1952.

BIMA. È il debito residuo dello Stato. Fino al 1962 le sovvenzioni venivano calcolate in un determinato modo, mentre dal 1° gennaio 1963 si sono calcolate diversamente.

Pertanto dobbiamo queste somme alle società di navigazione in conseguenza del fatto che le somme stanziati in bilancio negli anni passati non erano idonee a coprire il 100 per cento degli impegni assunti.

Detto questo, vorrei anche io sapere — se è possibile — quali sono i *deficit* annuali delle società di preminente interesse nazionale, e se è possibile avere i bilanci di queste società per poterli esaminare attentamente.

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei porre alcune domande. In base al progetto presentato al Senato il saldo dovuto dallo Stato ammontava a 65 miliardi; nel disegno di legge trasmesso alla Camera questo ammonta a 76 miliardi; vorrei sapere da dove deriva questa differenza di 11 miliardi di lire.

La seconda cosa che vorrei sapere è perché è prevista una ripartizione delle emissioni dei titoli di credito in modo diverso; nel

disegno di legge presentato al Senato questa ripartizione era di 33 miliardi per il 1963-64, di 16,5 miliardi per l'esercizio 1964 e di 16,5 miliardi per il 1965, cioè in pratica il 50 per cento per il 1963-64, un 25 per cento per il 1964 e l'altro 25 per cento per l'esercizio finanziario 1965; nel progetto al nostro esame, invece, si prevede una ripartizione del 64 per cento circa per il 1964, del 22 per cento circa per il 1965 e di quasi il 14 per cento per il 1966.

Vorrei avere dei chiarimenti anche su questo punto.

La terza cosa che vorrei sapere è questa. Ho sentito ora, da parte dell'onorevole Bima, che col 1° gennaio 1963, la sovvenzione che deve essere data dallo Stato alle società di navigazione marittima dovrebbe seguire criteri diversi da quelli del passato. Forse, perché dobbiamo provvedere, per gli anni passati, con oneri di interessi, mentre per l'avvenire questi non ci saranno?

Per quanto riguarda gli interessi, la domanda mia è questa. Noi paghiamo degli interessi duplici, vale a dire interessi sul debito pendente nei confronti delle società e, poi, un interesse che deve essere stabilito per ciò che riguarda il titolo di credito, oppure no? Perché, ove noi ci trovassimo di fronte a questo fenomeno della duplicità di interessi, l'onere per lo Stato sarebbe veramente rilevante.

L'ultima cosa che volevo sollevare si riallaccia alla richiesta del collega onorevole Bima circa i bilanci delle società.

Perché, io vedo qui, scorrendo il testo del decreto citato dal collega onorevole Matarrese poc'anzi, e cioè il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, che all'articolo 7 è detto fra l'altro:

« La sovvenzione inizialmente attribuita a ciascuna società è soggetta a revisione quadriennale se la società eserciti linee sovvenzionate per una percorrenza annua eccedente il 75 per cento della percorrenza complessiva dei servizi ad essa concessi ».

C'è tutta una procedura per stabilire come dev'essere fatta questa ripartizione quadriennale. Noi rivendichiamo un controllo del Parlamento sulle società a partecipazione statale. Non si può, infatti, chiamare in causa il Parlamento soltanto quando c'è bisogno di pagare! Se dobbiamo pagare dobbiamo pur sapere come sono i bilanci di queste società. Non v'è dubbio che in una discussione su quest'ultimo tema potrebbe anche trovare collocamento l'osservazione del collega onorevole Matarrese, ch'io condivido, circa la

politica - assunzioni, ecc. - seguita da parte di queste società.

Concludo, facendo rilevare al Sottosegretario Belotti che al Senato è stata sollevata una eccezione in merito alla legittimità costituzionale della copertura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Richiamo anzitutto l'attenzione degli onorevoli colleghi componenti questa Commissione sul fatto che il disegno di legge in esame non rappresenta affatto una autorizzazione di spesa, ma rappresenta semmai una provvista di fondi, necessari per fronteggiare oneri dovuti dallo Stato in base a convenzioni che sono tutte previste da leggi speciali!

Ciò premesso, devo dire che, in ordine alla interpretazione delle singole clausole delle convenzioni in vigore era sorta una controversia. E, questa, è una delle ragioni per cui si è arrivati ad un ritardo notevole nella liquidazione del dovuto a queste quattro società di navigazione, appartenenti al gruppo Finmare, vale a dire le società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia. Per risolvere questa controversia è stata nominata una Commissione di verifica, presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta da tecnici.

La Commissione di verifica, dopo lunga e meticolosa indagine svolta presso le singole società interessate, è pervenuta a riconoscere, il credito delle quattro società nella misura contemplata dal disegno di legge, riducendo di circa quattro miliardi le richieste delle società.

Poiché, tuttavia, è naturale che ogni singola società tenda ad una interpretazione lata di ogni singola convenzione, era sorta una discrepanza tra quelle che erano le valutazioni formulate in sede governativa e i dati che venivano, invece, avanzati come richiesta di indennizzo da parte delle singole società di navigazione. Per cui, l'onere complessivo che è qui previsto dal disegno di legge, corrisponde esattamente ai risultati conseguiti dalla predetta commissione di indagine.

È stato detto qui: ma abbiamo una differenza, perché mentre il testo originario del provvedimento predisposto dal Governo prevedeva una rateazione a fronte di questo fabbisogno di 65 miliardi, invece il testo che ci è pervenuto dal Senato prevede una diversa ripartizione. E, qui, la cosa è evidente! Se gli onorevoli colleghi hanno sott'occhio il testo presentato dal Governo nel settembre scorso al Senato, potranno facilmente notare

come in esso fossero previsti 33 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64 e 16 miliardi e mezzo per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964. Ora, di queste due cifre è stato fatto un raggruppamento, al Senato, in 49,5 miliardi, cifra che rappresenta, appunto, la somma esatta dei due dati (33 più 16,5 miliardi), per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964.

Questo, per una ragione del tutto evidente. Approvando noi oggi il provvedimento, sarebbe un'incongruenza prevedere in esso una somma per un esercizio finanziario già decorso!

Quindi, ripeto, questo raggruppamento in 49,5 miliardi per l'esercizio 1964, secondo semestre, dato che l'anno finanziario non è ancora decorso, rappresenta esattamente la somma dei 33 miliardi più i 16,5 miliardi e, quindi, non c'è la differenza di una lira. È soltanto un raggruppamento, per l'impossibilità di provvedere ad una emissione di titoli in maniera retroattiva. E, il Senato ha opportunamente pensato di raggruppare e dire all'articolo 2 che, per lire 49 miliardi e mezzo, si provvederà entro l'esercizio 1964.

Le altre cifre, i 16,5 miliardi, sono rimaste assolutamente inalterate.

Per quanto concerne la differenza di 11 miliardi, faccio presente che il Governo in un primo tempo aveva stanziato 15 miliardi calcolando soltanto le somme dovute per il capitolo; avendo la Commissione di verifica accertato il diritto delle società di avere la corresponsione degli interessi passivi gravanti sulle somme loro spettanti, si è reso necessario procedere all'aumento dell'originario stanziamento.

Circa la richiesta di conoscere i dati analitici di bilancio delle singole società, faccio osservare che questi dati non sono a mia conoscenza; bisognerebbe acquisirli, ma mi permetto di dire che la discussione su questo punto particolare è pertinente sino ad un certo punto perché non si tratta di esaminare la condotta delle singole società, ma di esaminare se in base a determinate convenzioni, sull'interpretazione delle quali vi è stato il pronunciamento di una commissione competente che ha condotto i suoi lavori con particolare scrupolo, le somme siano o no dovute. Era sorta controversia in ordine all'interpretazione di alcune clausole delle convenzioni e ciò ha portato alla nomina di una commissione che ha concluso i suoi lavori con quelle risultanze che sono rispecchiate nel disegno di legge in oggetto.

Il Governo non poteva disattendere questo onere che era dovuto in base a convenzioni previste dalle singole leggi.

Condivido l'opinione dei colleghi che sostengono la necessità di corrispondere quanto dovuto anche per evitare di dover pagare ulteriori interessi, non essendo una regola di buona amministrazione consentire che gli interessi abbiano ad accumularsi.

All'onorevole Bima, che ha detto che occorre in sostanza un esame particolareggiato sulla questione di queste singole società, vorrei dire che qui non stiamo esaminando il ramo partecipazioni statali della Finmare, ma stiamo trattando il problema di quanto è dovuto dallo Stato in base a specifiche convenzioni per servizi specifici che sono stati compiuti da queste società. Pertanto andremo a sconfinare su di un problema di politica generale in ordine alle partecipazioni statali che non mi pare pertinente all'argomento specifico.

Anche dall'opposizione, al Senato, è stato riconosciuto valido il principio di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto per evitare l'incidenza di interessi ulteriori.

Per questo ordine di considerazioni il Governo raccomanda caldamente l'approvazione di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Malfatti in merito all'eccezione che sarebbe stata sollevata al Senato sulla legittimità costituzionale della copertura, faccio presente agli onorevoli colleghi che la V Commissione permanente del Senato è stata concorde nel ritenere questa forma di copertura del tutto adeguata e non ha sollevato eccezioni di rilievo, in quanto ha ritenuto la legittimità sotto il profilo costituzionale di tale copertura; ciò anche in relazione al fatto che vi sono numerosi precedenti in ordine alla copertura di oneri mediante l'accensione di prestiti (Piano verde, costruzione di case per i lavoratori agricoli e moltissimi altri casi), per i quali non è mai stata sollevata alcuna eccezione sul piano della legittimità costituzionale.

Infine, circa le accuse di cattiva amministrazione della Finmare ricordata dall'onorevole Matarrese; debbo precisare che questo problema esula dalla competenza specifica di questa Commissione e rientra in quella della Commissione bilancio e partecipazioni statali; comunque, per quanto di mia competenza sono in grado di poter escludere quanto si è detto in ordine al cattivo andamento delle società.

Per tutte le considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere, raccomando caldamente, a nome del Governo, l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per il pagamento di quanto dovuto alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ad integrazione dei bilanci delle Società medesime per il periodo dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1962 per effetto delle convenzioni stipulate in base al regio decreto-legge 7 dicembre 1937, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, con legge 26 maggio 1959, n. 351, con legge 2 febbraio 1961, n. 32, e con legge 2 febbraio 1962, n. 40, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e delle marine mercantile la complessiva somma di lire 75,5 miliardi.

(È approvato).

ART. 2.

Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 76 miliardi, sarà ripartita come segue:

lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965;

lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966.

I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi,

in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si farà fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

(È approvato).

ART. 3.

Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 2, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo aggiuntivo, proposto dalla V Commissione (Bilancio), per la copertura dell'onere relativo agli interessi dei certificati di credito per l'anno 1965, con riserva di coordinamento.

Esso è il seguente:

All'onere di lire 2 miliardi conseguenti a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1630: Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche.

Informo la Commissione che il relatore, onorevole Scricciolo, ha chiesto un breve rinvio onde poter meglio approfondire la materia.

Pertanto, rinvio la discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti (1661); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e loro congiunti ed estensione agli stessi di alcune provvidenze della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1661: Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti, e, della proposta, di legge, d'iniziativa dei deputati De' Cocci, Buffone, Quintieri, Carcaterra, Merenda: Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e loro congiunti ed estensione agli stessi di alcune provvidenze della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (107).

Prosegue l'esame del provvedimento, già iniziato, con la relazione dell'onorevole Patrini ed alcuni altri interventi, in una precedente seduta. Prego il relatore, onorevole Patrini, di voler fare il punto della situazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la discussione generale sul disegno di legge n. 1661 e sulla proposta di legge De' Cocci ed altri, n. 107, non è stata esaurita nella seduta del 12 novembre 1964, in quanto sia il relatore che il Governo avevano accolto in modo deciso e preciso, l'inserimento nel contesto del provvedimento, dell'articolo 14

della proposta di legge De' Cocci, concernente la riapertura dei termini utili per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1, 5 e 6 di cui alla legge 4 maggio 1951, n. 306, in favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, mentre lo stesso Governo si era riservato di esaminare la possibilità di estendere alla categoria degli invalidi per servizio, le nuove aliquote di indennità — due o tre indennità in particolare — che erano state approvate per i mutilati ed invalidi di guerra.

Ora, il relatore vuole precisare che si decise in quella precedente seduta di sospendere l'ulteriore discussione del provvedimento in oggetto solo per vedere nel frattempo se c'era la possibilità d'un eventuale accoglimento di questo secondo punto. Possibilità che, da ulteriori accertamenti, esperiti anche dal relatore, non risulta, per alcuni aspetti, accoglibile, in quanto non sussiste uno stretto rapporto di coincidenza tra le pensioni di guerra e le pensioni speciali per i mutilati o invalidi per causa di servizio, in quanto queste ultime sono sempre state computate sulla base del trattamento ordinario di quiescenza previsto per i dipendenti e dello Stato e degli Enti locali, siano essi militari o civili. Pertanto non sussistono motivi validi, sul piano giuridico, per estendere agli invalidi per servizio le indennità speciali, concesse ai mutilati ed invalidi di guerra, che si trovano in una situazione diversa.

Così, ad esempio, i pensionati di guerra non godono delle aggiunte di famiglia di cui godono, invece, i pensionati normali, titolari di pensioni civili, privilegiate o meno. Non godono, ad esempio, dell'indennità integrativa o scala mobile, come pure non godono, dei benefici di cui alla legge n. 1315 e non godono, se non vi sarà un apposito provvedimento, del miglioramento del 20 per cento sulle pensioni che andrà in vigore a partire dal 1° luglio 1965, secondo le norme che sono già state emanate dal Governo e che sono attualmente all'esame del Senato.

Per cui, in definitiva, il relatore si limita a far presente queste cose, senza voler entrare nel merito della questione della esistenza o meno della copertura, in quanto su questo punto della questione riferirà il rappresentante del Governo.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avevo chiesto anch'io, unitamente all'onorevole relatore, un breve rinvio della discussione su questo provvedimento allorchè venne esaminato, per la prima volta, in que-

sta sede. Avevo però già accolta la richiesta di riapertura dei termini, migliorativa rispetto al testo del disegno di legge predisposto dal Governo. Questa concessione, io la riconfermo qui oggi, anche se in realtà, in sede ministeriale, vi erano ragioni valide in ordine al non accoglimento della richiesta medesima.

Il relatore ha già messo chiaramente in evidenza i motivi per cui non è possibile, al Governo, accogliere integralmente le altre richieste. Perché, o noi ci poniamo davanti il problema dell'equiparazione delle due categorie, ed allora, evidentemente, occorre fare un quadro comparativo, giacché non è invocabile, diversamente, l'equiparazione, oppure non è possibile invocare l'accoglibilità delle richieste avanzate. Non è invocabile, cioè la assimilazione dell'una all'altra categoria per tutto ciò che viene a migliorare e non voler riconoscere, nel contempo, quel che già ha la categoria degli invalidi per servizio rispetto agli invalidi per causa di guerra.

Ha detto, infatti, prima di me il relatore che gli invalidi di guerra hanno un trattamento, appunto come titolari di pensioni di guerra, completamente diverso. Nè, d'altra parte, è invocabile, sul piano stesso teorico, direi, e di legittimità, una equiparazione rispetto ai pensionati di guerra quando si tratta di titolari di pensione civile di guerra, che sono quelli che hanno uno *status juris* proprio, che è differenziato rispetto a quello dei titolari di pensioni di guerra. Per cui, se si dovesse arrivare ad un'equiparazione, dovremmo togliere ai pensionati per servizio i maggiori vantaggi di cui fruiscono, per dare ad essi alcune delle caratteristiche delle pensioni di guerra.

Per queste ragioni, tenuto anche conto del fatto che questo provvedimento di legge ha avuto l'assenso della organizzazione di categoria, ossia dell'Unione nazionale dei mutilati per servizio, la quale ultima chiede che si arrivi al più presto alla approvazione di questo provvedimento che consente indubbiamente notevoli vantaggi economici; per queste ragioni, dicevo, che sono state attentamente vagliate, aderisco all'emendamento circa la riapertura dei termini, ma non posso assolutamente accedere ad ulteriori richieste quali quelle che sono state in precedenza affacciate.

NICOLETTO. Esprimo la mia sorpresa e meraviglia, dopo gli impegni che qui sono stati assunti nella precedente seduta, per le dichiarazioni che stamane sono state fatte dal relatore e dal rappresentante del Go-

verno. Devo far notare che sia il primo che il secondo avevano allora ritenuta onesta e valida la proposta di un rinvio, in quanto erano in corso miglioramenti nei confronti dei mutilati e invalidi di guerra. E noi stavamo precisamente, in quel momento, concedendo dei miglioramenti. Vero è che, probabilmente, inspiegabilmente essi non erano a conoscenza del significato di questa concessione! Non è colpa mia. Ma la richiesta è valida.

Tanto è vero che quelle affermazioni hanno fatto sorgere aspettative negli interessati, e credo che il relatore ed il Sottosegretario, come il sottoscritto, abbiano ricevuto telegrammi dagli interessati.

Il testo del disegno di legge, la discussione precedente, costituivano un passo avanti per l'equiparazione, anche se, come ho sottolineato nella seduta precedente, non era completa. Nella proposta di legge d'iniziativa del gruppo di maggioranza si intendevano concedere, provvidenze e miglioramenti non soltanto alla prima categoria, come nell'attuale disegno di legge, il quale concede, sì, qualcosa alla prima categoria e indirettamente qualcosa anche alle altre, come agli ultrasessantenni, ma alla gran maggioranza dei mutilati ed invalidi per servizio non concede nulla.

Si dice che la situazione per questa categoria è diversa, ma allora il disegno di legge doveva essere presentato in modo diverso, perché nella relazione che lo precede è detto che il provvedimento è attuazione di precedenti impegni governativi, che vi erano effettivamente stati, di equiparare le due categorie. Oggi, invece, con le parole del Sottosegretario dovremmo rivedere la legge, modificarla e presentare degli emendamenti.

L'assegno ai pensionati di guerra è previsto nella misura di 14.500 lire, mentre qui si prevede nell'ammontare di 12.000 lire.

Non mi rendo conto di questa situazione di confusione quando non ci si dice che cosa significa dal punto di vista finanziario accettare quello che praticamente sembrava fosse stato accettato nella precedente riunione, cioè concedere questi miglioramenti.

Credo che l'impegno preso dal relatore e dall'onorevole Sottosegretario valga molto di più dei milioni che ora veniamo a concedere, perché si tratta di stabilire giustizia e di realizzare un impegno che è stato veramente assunto.

Ringrazio per la riapertura dei termini, ma essa non risolve il problema. Devo far

presente la mia sorpresa per il passo che viene compiuto; le elezioni sono passate, ma noi che siamo qui e che conosciamo la categoria ed i suoi problemi dobbiamo assistere ad un regresso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei invitare l'onorevole Nicoletto a leggere con attenzione il resoconto della seduta cui ho dato riferimento, dal quale resoconto risulterà che ho acceduto allora alla riapertura dei termini - e non vi sono interessi elettorali - che non era prevista nel disegno di legge, e questo lo confermo.

Inoltre chiesi un breve rinvio allo scopo di approfondire la questione sotto tutti gli aspetti, anche agli effetti della valutazione delle provvidenze invocate in ordine all'onere ed alla loro pertinenza sul piano generale; mi pare di non essermi contraddetto in nulla.

Mi associavo alla richiesta del relatore per avere la possibilità di approfondire l'argomento e, onorevole Nicoletto, all'infuori della riapertura dei termini non avevo assunto alcun impegno tranne quello di un approfondimento di tutte le richieste e di un vaglio di esse in sede competente.

Ci troviamo, onorevole Nicoletto, in sede legislativa in una Commissione che deve esaminare i problemi sotto un profilo di obiettività, indipendentemente dagli aspetti elettorali e politici.

Confermo l'impegno che ho assunto e debbo dire che questo approfondimento, che è stato compiuto in sede ministeriale ha portato ai risultati che sono già stati riferiti e dal Relatore e da me stesso, nel precedente intervento. Non possiamo invocare taluni vantaggi a favore della categoria che sono previsti nel regime ordinario delle pensioni di guerra; vi sono delle differenziazioni che non possono non essere mantenute perché altrimenti si creerebbe una confusione che il Governo non vede volentieri; avremmo bisogno per far ciò una riforma di alcuni principi fondamentali che non riteniamo oggi di dover modificare.

Il disegno di legge così come è stato presentato, cioè senza la riapertura dei termini, aveva incontrato il favore della categoria che insiste per la approvazione del testo con la modifica relativa alla riapertura dei termini che era stata promessa nella seduta precedente.

NICOLETTO. Qual è il maggior onere che deriva dallo stato dell'accettazione delle nostre proposte?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Più di un miliardo, che nella attuale situazione, a prescindere dalle considerazioni di principio prima svolte, non sarebbe facilmente reperibile.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1661.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Pertanto, la proposta di legge de' Cocci ed altri (n. 107), sarà considerata come emendamento, ed i suoi articoli verranno di volta in volta posti in votazione se i proponenti lo richiederanno.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1661. Ne darò lettura e se non saranno presentati emendamenti e non vi saranno osservazioni, li porrò, successivamente, in votazione.

ART. 1.

I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con età inferiore a 60 anni compiuti, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegni di superinvalidità e fruiscono del trattamento totale corrispondente.

Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazione dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

(*È approvato*).

ART. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di previdenza, non reversibile né sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'età prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, né con il trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 1, né con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 marzo 1959, n. 324 e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tuber-

colare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non reversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

(È approvato).

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 18.000 per la moglie che non abbia alcun reddito proprio e di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o diventino inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finché duri tale inabilità ».

L'assegno integrativo per la moglie e per i figli a carico, di cui al precedente comma, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 7.

L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, è soppresso.

(È approvato).

ART. 8.

Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non reversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue.

L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal 1° comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nei casi previsti da detto primo comma.

L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni è soppresso.

(È approvato).

ART. 9.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, istituito con il precedente articolo 8, purché la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile. Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

Dopo di predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla reversibilità ordinaria del trattamento privilegio di quiescenza, concesso o spettante dal dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, ai fini previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

(È approvato).

ART. 10.

Nel caso di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso il trattamento privilegiato ordinario il titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1964

È abrogato l'articolo 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

(È approvato).

ART. 11.

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e alle successive sue modificazioni, è concessa all'invalido, quando il medesimo sia ricoverato in istituti a fini rieducativi od assistenziali, nella misura di un quinto.

Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 sopracitato e dal comma precedente, l'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, nell'esercizio dell'attività prevista dalle legge 5 maggio 1961, n. 423, darà comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio Provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

(È approvato).

ART. 12.

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera Nazionale Invalidi di Guerra a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423, infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

(È approvato).

ART. 13.

Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purché detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

(È approvato).

L'onorevole Patrini propone di inserire, dopo l'articolo 13, l'articolo 14 della proposta dell'onorevole de' Cocci ed altri. Ne do lettura:

ART. 14.

In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine — stabilito dal 1° comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1951, n. 306 — per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1, 5 e 6 della legge stessa.

Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dal precedente comma sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

SOLIANO. Quale maggior onere comporta l'approvazione di questo articolo?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La riapertura dei termini non comporta aumento dell'onere.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 14 della proposta di legge De' Cocci, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 del disegno di legge (ora articolo 15).

I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1964.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 15 del disegno di legge (ora articolo 16).

Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1964

per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

NICOLETTO. Dichiaro che mi asterrò dal voto finale, per protesta per il modo con cui è stata trattata la questione oggetto di questo disegno di legge. Desidero ricordare ancora una volta che noi abbiamo sollevato alcune obiezioni in ordine alle conclusioni cui siamo pervenuti nella precedente seduta nel corso della quale la Commissione iniziò la relazione del provvedimento. In quella occasione noi avevamo avanzate delle precise richieste in quanto nella relazione che precede il disegno di legge n. 1661 veniva chiaramente specificato che « ... il presente disegno di legge mira ad estendere agli invalidi per servizio varie provvidenze spettanti agli invalidi di guerra per effetto della legge 9 novembre 1961, n. 1240 ... ».

Ed io stesso avevo fatto notare, allora, che mentre nella relazione si affermava questa precisa intenzione, nella formulazione del testo venivano previste delle conclusioni inferiori, per natura ed entità, a quella promessa e che avevano determinato il Governo a presentare il disegno di legge.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. « Varie » non vuol dire mica « tutto » nella lingua italiana !

NICOLETTO. Vorrei inoltre ricordare che il problema dell'adeguamento non costituisce un *quid novi* perché in precedenza si erano avuti in occasione di altre discussioni ordini del giorno, regolarmente presentati, illustrati e votati, che invitavano il Governo ad estendere ai mutilati per servizio i benefici già predisposti e in procinto di essere approvati in favore dei pensionati di guerra.

Ciò è avvenuto anche in sede di discussione del bilancio per la parte riguardante il Ministero della difesa. Ora invece dovremmo approvare un testo che è ancor meno di quanto ci si attendesse dopo le garanzie e le speranze sollevate dalle dichiarazioni che erano state fatte e dal rappresentante del Governo e dal relatore nella precedente seduta. Di fronte alle incertezze e alle cifre che ci lasciano perplessi, il meno che si può fare è astenerci dal votarlo. Non comprendiamo, infatti, per-

ché si voglia sempre fare passi indietro anziché passi avanti!

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione degli articoli del disegno di legge, la proposta di legge de' Cocci ed altri (n. 107) risulta assorbita e, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Inclusione della laurea in architettura tra i titoli di studio validi per l'accesso al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1720: Inclusione della laurea in architettura tra i titoli di studio validi per l'accesso al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato nella seduta del 7 ottobre 1964.

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, all'articolo 3, non prevede, tra i titoli di studio validi per l'accesso al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la laurea in architettura. E, questo, pur avendo l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le stesse facoltà, gli stessi poteri che la legge demanda al Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di opere pubbliche, per la costruzione dei fabbricati occorrenti per lo svolgimento dei propri servizi. Il Consiglio superiore, in più occasioni, ha auspicato, in sede di parere, che l'Amministrazione dei monopoli di Stato si avvalga di propri architetti.

Ora, poiché sono in corso di realizzazione importanti complessi edilizi a Cagliari, a Palermo, a Catania, da parte dei monopoli per i vari depositi, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha ritenuto indispensabile avere un architetto tra il proprio personale tecnico direttivo.

L'inclusione nel contesto dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, della laurea in architettura, peraltro, non comporta alcun onere, poiché non è previsto alcun aumento di posti nel ruolo organico del personale. D'al-

tra parte, il provvedimento è già stato esaminato ed approvato dal Senato, per cui al relatore non rimane che chiedere l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'articolo unico. Ne dò lettura:

All'articolo 3, secondo comma (lettera A), n. 1, b) della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è apportata la seguente modifica:

« b) per la branca " Manifatture tabacchi " e per la progettazione e costruzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'Amministrazione: laurea in ingegneria o laurea in architettura. Ai laureati in architettura può essere conferito un solo posto del ruolo organico del personale tecnico direttivo di detta branca di servizio ».

Non sono stati presentati emendamenti; pertanto il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a stipulare una convenzione d'impegno per la cessione al comune di Melfi del podere demaniale sito in località «Valle Verde» dello stesso Comune, in permuta alla pari con il podere «Cariati» e con parte del bosco «Frasca», di proprietà comunale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1728: Autorizzazione a stipulare una convenzione d'impegno per la cessione al comune di Melfi del podere demaniale sito in località «Valle Verde» dello stesso Comune, in permuta alla pari con il podere «Cariati» e con parte del bosco «Frasca», di proprietà comunale.

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, nella seduta dell'8 ottobre 1964.

Il relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, Relatore. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame propone l'autorizzazione alla stipula della convenzione tra lo Stato ed il Comune di Melfi mediante la quale quest'ultimo comune s'impegna a cedere allo Stato un podere di proprietà comunale, denominato podere «Cariati», e parte di un bosco denominato «Frasca»,

rispettivamente di ha. 9,96.46 ed ha. 55,00.00, mentre dal canto suo lo Stato s'impegna a cedere al Comune, in permuta alla pari dei beni e delle prestazioni cui farò cenno, il podere dimostrativo denominato «Valle Verde» sito in territorio comunale di Melfi, di ha. 14,94.31.

Ora, il terreno che offre in permuta il Comune di Melfi avrà la stessa destinazione e, allo scopo, il Comune interessato si è impegnato ad eseguirvi tutte le opere atte a renderlo, appunto, idoneo alla sua utilizzazione come campo dimostrativo. È da notare, inoltre, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha dato il proprio nulla-osta, all'effettuazione di questa permuta. Quindi, sotto l'aspetto della utilizzazione come campo dimostrativo, anche il terreno ceduto dal Comune di Melfi allo Stato avrà la stessa efficienza del terreno ceduto dallo Stato al Comune.

La cessione al comune è dovuta al fatto che il terreno interessato rientra nel piano regolatore del comune di Melfi, che è stato approvato già con decreto presidenziale. Quindi diventa indispensabile che il terreno stesso s'inscriva come area fabbricabile nel piano regolatore del Comune. Allo scopo, l'Ufficio tecnico erariale interessato ha svolto le indagini tecniche necessarie, procedendo alla valutazione sia del terreno ceduto dallo Stato sia di quello che con le opere che vi debbono essere eseguite passerà allo Stato. E, in relazione a queste indagini è stato stipulato un accordo, una proposta di convenzione, che con questo disegno di legge sottoposto al nostro esame, si autorizza a stipulare. Si autorizza, cioè, il Governo a sottoscrivere la convenzione tra lo Stato e il comune di Melfi.

Sembra al relatore che, considerate le ragioni per cui il terreno è richiesto dal Comune e considerata l'area ceduta in permuta allo Stato che risponde all'interesse di avere sul posto, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un campo dimostrativo, si possa da parte nostra, dopo il parere positivo già espresso con l'approvazione da parte della V Commissione permanente del Senato, approvare senz'altro il provvedimento.

Come ulteriore precisazione devo aggiungere che vengono ceduti da parte dello Stato 14 ettari e, da parte del Comune 10 ettari di terreno coltivabile, oltre a 55 ettari in parte coltivabili e in parte a bosco. Quindi, come superficie si presta assai meglio, direi, questo ultimo terreno, in quanto una parte è terreno coltivabile e una parte a bosco che può essere importante ai fini della sua utiliz-

zazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la stipula della convenzione tra lo Stato ed il comune di Melfi mediante la quale:

a) il comune di Melfi s'impegna a:

1) cedere allo Stato il podere « Carriati » del valore di lire 10.000.000;

2) eseguire, a proprie cure e spese, e secondo il progetto, redatto in conformità a quello dell'Ufficio tecnico erariale di Potenza, che sarà allegato all'atto d'impegno, la trasformazione del suddetto podere, ai fine di renderlo idoneo come podere dimostrativo, qualunque possa risultare il costo delle opere al momento della loro esecuzione o collaudo;

3) cedere allo Stato ha. 55 del bosco « Frasca » per il valore complessivo di lire 19.250.000, obbligandosi a liberare tale zona dal vincolo di uso civico che grava sull'intero compendio;

4) cedere allo Stato il terreno necessario per la costruzione di una strada che colleghi la nazionale Melfi-Rocchetta con la località Casone ove è sita la parte del bosco di cui al precedente n. 3);

5) costituire il diritto di servitù per l'eventuale costruzione di un elettrodotto e di un acquedotto;

6) ceder allo Stato il terreno necessario per la realizzazione di un laghetto artificiale con area di rispetto a monte della su-indicata località « Casone », per l'estensione che sarà determinata dall'Ufficio tecnico erariale sentito l'Ispettorato agrario provinciale;

7) costituire la servitù di passaggio per una condotta sotterranea che dal laghetto raggiunga la località « Casone »;

b) lo Stato, a sua volta, s'impegna a cedere al Comune, in permuta alla pari dei beni e delle prestazioni sopra specificate, il podere dimostrativo « Valle Verde » del valore di lire 52.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Al trasferimento reciproco dei beni sarà provveduto con contratto appena il Comune

avrà adempiuto a tutti gli impegni assunti e dopo che le opere saranno state ultimate, collaudate e riconosciute dall'Ufficio tecnico erariale conformi al progetto citato.

Il Ministro delle finanze, provvederà con propri decreti all'approvazione dell'atto di impegno e dell'atto di trasferimento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1757: Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

Il relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge per avere il tempo materiale indispensabile ad approfondire l'esame, in ordine specialmente a quelle che sono le conseguenze del provvedimento,

PRESIDENTE. Rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e dei contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 (1891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e dei contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517 (1891).

Il relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo un brevissimo rinvio dell'esame di questo di-

segno di legge, dato che non è ancora a disposizione della Commissione il relativo testo stampato. Tuttavia, vorrei invitare la Commissione a considerare l'opportunità di limitare il rinvio a quanto meno tempo possibile, perché il provvedimento o viene esaminato e approvato entro il 31 dicembre prossimo, o non servirebbe più allo scopo per cui è stato predisposto.

PRESIDENTE. Rinvio la discussione del disegno di legge alla seduta di venerdì mattina, 11 corrente.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge: Zanibelli ed altri: Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli (1729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Ballardini, Orlandi e Montanti: Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli.

Avverto che si rende necessario un rinvio non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio.

MINIO. Vorrei far presente che non è stato richiesto il parere della II Commissione (Affari interni) nonostante che la maggior parte dei diritti erariali sugli spettacoli vadano ai comuni.

Nella relazione di tutto si parla fuorché dei comuni, ma questi diritti sono un'entrata dei comuni, non un'entrata dello Stato.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a portare il ricavato della vendita di taluni immobili in uso all'Esercito in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa (1429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a portare il ricavato della vendita di taluni immobili in uso all'Esercito in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

In assenza del relatore, onorevole Castellucci, invito l'onorevole Usvardi a svolgere la relazione.

USVARDI, Relatore. L'approvazione di questo disegno di legge si rende necessaria soprattutto in relazione al fatto che le caserme di cui all'articolo unico del disegno stesso quasi tutte vengono acquistate da comuni che

stanno costruendo; pertanto bisogna non perdere tempo perché altrimenti si impedisce agli enti locali di andare avanti con le loro costruzioni, che rivestono particolare importanza.

D'altra parte il ricavato viene devoluto al Ministero della difesa senza danno per l'erario.

La legge pertanto va a beneficio di interessi pubblici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SOLIANO. Desideriamo un chiarimento. Perché trattandosi di immobili dismessi dall'autorità militare questi non sono passati, nonostante una precisa norma di legge, al demanio dello Stato e sono rimasti al demanio militare?

Esiste una legge che stabilisce che tutte le proprietà immobiliari dismesse dall'autorità militare passino al demanio dello Stato.

USVARDI, Relatore. Non tutte. Vi è un particolare comma della legge che dispone che le caserme vengano mantenute al demanio militare o per lo meno che il ricavato vada al Ministero della difesa.

NICOLETTO. Non esiste alcuna norma del genere. Vi è un solo bilancio dello Stato e, quando vi siano delle entrate, queste vanno direttamente al Ministero delle finanze, non al Ministero della difesa; vi è solo che il bilancio del Ministero della difesa è un bilancio particolare, ma questa è un'altra considerazione.

La Commissione Bilancio, ove ero presente, ha rilevato che non vi è alcuna disposizione particolare di questo tipo che del resto infrangerebbe l'unità del bilancio italiano.

MINIO. Qualé la situazione di questi immobili?

USVARDI, Relatore. Stanno per essere acquistati. Ma il contratto non viene ratificato se non vi è il *placet* del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'articolo unico:

Il ricavato dalla vendita dei sottoelencati immobili militari dismessi definitivamente dal Ministero della difesa sarà portato in aumento agli stanziamenti dello stato di preper essere destinato alle esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate:

Conegliano Veneto: ex caserma Vittorio Veneto;

Palmanova: caserma Monte San Michele;

Mantova: caserma Pastrengo;

Mantova: Caserma Palestro;

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1964

Mantova: Caserma Carmelino;
Ferrara: caserma Palestro (limitatamente alla parte di area scoperta di metri quadrati 3.200);

Ferrara: caserma Gorizia;
Ravenna: ex caserma Gorizia;
Faenza: ex caserma Pasi;
Lucca: ex caserma milizia volontaria sicurezza nazionale;

Perugia: caserma San Girolamo;
Brindisi: caserma Manthonè;
Siracusa: compendio denominato Castello Maniace.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Non sono stati presentati emendamenti; pertanto il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari fra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (1854).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti ». (1661).

Presenti e votanti	34
Astenuti	1
Votanti	33
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Inclusione della laurea in architettura tra i titoli di studio validi per l'accesso al ruolo tecnico della carriera diret-

tiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1720).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Autorizzazione a stipulare una convenzione d'impegno per la concessione al comune di Melfi del podere demaniale sito in località « Valle Verde » dello stesso comune, in permuta alla pari con il podere « Cariatì » e con parte del bosco « Frasca » di proprietà comunale » (1728).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Autorizzazione a portare il ricavato della vendita di taluni in uso all'esercito in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa » (1429).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	25
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bassi, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Mitterdorfer, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Usvardi, Vicentini, Zugno.

Si è astenuto sul disegno di legge 1661 il deputato Nicoletto.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO